

Estratto dal regolamento vigente approvato il 24/03/2016.

Estratto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brescia (valido dal 01/01/2016 al 31/12/2019).

ART. 1

Hanno diritto alle prestazioni della Cassa Integrazione i lavoratori iscritti negli elenchi annuali della stessa per i quali sono stati corrisposti i contributi stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa Mutua Integrazione Malattie Maternità Infortuni Operai Agricoli della Provincia di Brescia, di seguito in sigla CIMMI.

ART. 5

In applicazione dell'ART. 2 dello Statuto, la CIMMI provvederà ad integrare agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) iscritti alla stessa le seguenti:

MALATTIA

Agli operai agricoli a tempo indeterminato per i periodi di assenza per malattia verificatisi dal 1/5/2008 la CIMMI corrisponderà l'integrazione all'indennità di legge erogata dall'INPS fino al 90% del salario preso a base per il pagamento dell'indennità a partire dal 1° giorno e fino ad un periodo di assenza di 180 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

Ai lavoratori a tempo determinato con meno di 101 gg. lavorative effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione si applica la normativa CPL 23/07/96 mentre a partire da 101 giorni si applica lo stesso trattamento stabilito per gli operai a tempo indeterminato.

La CIMMI non conguaglia le indennità pagate dall'INPS in misura ridotta ai sensi della Legge 638/83 (per assenza del lavoratore a visita fiscale ed a uscita di controllo).

Sono escluse dagli indennizzi tutte le giornate festive e tutte le giornate che l'INPS per motivi legittimi non ritiene di dover indennizzare.

MODALITA' INDENNIZZO MALATTIE

- Si definisce CARENZA i primi 3 giorni di malattia pagati dalla CIMMI per OTI (OPERAI TEMPO INDETERMINATO) e OTD (OPERAI TEMPO DETERMINATO).
- Le percentuali si intendono calcolate sulla retribuzione media giornaliera.
- Per gli operai a tempo indeterminato le percentuali a carico dell'INPS vengono anticipate dall'azienda in busta paga.
- I giorni si calcolano come da calendario.

GIORNI	CIMMI	INPS
da 1 a 3	90%	0%
da 4 a 20	40%	50%
da 21 a 180	23,34%	66,66%

MALATTIE CON RICOVERO OSPEDALIERO

- Senza familiari a carico riduzione dei 2/5 della retribuzione media giornaliera.
- Con familiari a carico retribuzione media intera

GIORNI	CIMMI	INPS
da 1 a 3	90%	0%
da 4 a 20	70%	20%
da 21 a 180	63,34%	26,66%

INFORTUNIO

Per infortunio sul lavoro verificatisi dal 01/05/2008 la CIMMI corrisponderà l'integrazione alle indennità di legge erogate dall'INAIL fino al 90% del salario preso a base per il pagamento dell'indennità temporanea a partire dal II giorno e fino a guarigione clinica e in ogni caso per un periodo di assenza non superiore di 12 mesi dall'infortunio. Sono escluse dall'indennità tutte le giornate festive. Per la liquidazione dell'integrazione, da parte della CIMMI, dell'indennità di infortunio sul lavoro il diritto per conseguire le integrazioni si estingue nel termine di 3 anni dal giorno indicato sul prospetto di liquidazione elaborato dall'INAIL.

MODALITA' INDENNIZZO INFORTUNI

- Primo giorno a carico del datore di lavoro al 100%

GIORNI	CIMMI	INAIL
da 2 a 87	30%	60%
da 88 al 12° mese	15%	75%

MATERNITA'

La CIMMI corrisponderà alle operaie a tempo indeterminato e determinato nonché alla apprendiste per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, compreso il periodo di astensione anticipata (D.LVO n. 151/2001e successive modificazioni) una integrazione alla indennità di Legge, nella misura del 10% del valore preso a base dall'INPS.

Per gli eventi a decorrere dal 01.01.2017 l'integrazione per la maternità facoltativa OTI e OTD sarà pari all'integrazione per maternità obbligatoria, infortuni e malattia, come previsto dal vigente CPL.

APPRENDISTI

Agli operai apprendisti nel caso di malattia e infortunio sul lavoro accaduti dal 1/5/2008 sarà applicato lo stesso trattamento in essere per gli operai a tempo indeterminato.

Il diritto ai trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità economica per malattia, maternità ed infortuni da parte degli Enti assicuratori e alla disponibilità della CIMMI.

Per la corresponsione delle integrazioni alle suddette indennità di legge non sono dovuti, per nessun motivo, dalla CIMMI, interessi legali.

Non è dovuta alcuna integrazione economica da parte della CIMMI per gli eventi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro indipendentemente dal pagamento o meno da parte degli Enti assicuratori.

I datori di lavoro, al fine di consentire l'integrazione delle suddette indennità di Legge da parte della CIMMI, devono inviare direttamente o per il tramite delle Associazioni di categoria e/o di altri soggetti delegati alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente, i dati relativi al periodo e alla retribuzione media giornaliera, laddove anticipata per disposizione di legge e/o di contratto.

MORTE DEL LAVORATORE

In caso di morte, sul luogo di lavoro, del lavoratore a tempo indeterminato e determinato, iscritto alla CIMMI, è concesso agli eredi legittimi un sussidio pari ad una mensilità, (non inferiore al valore indicato nel C.P.L. 17/4/2008) previa presentazione della seguente documentazione:

- domanda in carta semplice da presentare entro 180 giorni dalla morte con allegati: stato di famiglia (con indicato anche il nome del defunto) in carta semplice;
- certificato di morte;
- atto notorio indicante gli eredi o dichiarazioni di successione;
- delega degli eventuali eredi maggiorenni (con firma autenticata) in favore di un'unica persona per la riscossione della quota parte loro spettante.

T.B.C.

Il valore del sussidio straordinario da corrispondere ai lavoratori affetti da T.B.C. sarà stabilito dal Consiglio della CIMMI.

DEGENZA OSPEDALIERA

Ai soli operai agricoli OTI e OTD (esclusi i componenti il nucleo familiare), con contratto di lavoro in essere iscritti al CIMMI e al FISA, che abbiano maturato 180 giornate nell'anno precedente, sarà corrisposta una indennità giornaliera di 70,00 euro lorde per i primi tre giorni di degenza ospedaliera senza intervento chirurgico.